



**SARDEGNA
RICERCHE**

POR FESR Sardegna 2014-2020

Asse I . Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e Innovazione
Azione 1.2.2 . Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di
ricerca e sviluppo su aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni
tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3

Programma di ricerca e sviluppo

Area di specializzazione

RETI INTELLIGENTI PER LA GESTIONE EFFICIENTE DELL'ENERGIA

FAQ

**Frequently Asked Questions
aggiornate al 17.05.2018**



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



1) In merito alle spese di soci e amministratori: il socio o l'amministratore devono essere stipendiati dall'azienda o è possibile esporre i costi relativi a un socio non stipendiato?

R: Un socio non stipendiato non può essere rendicontato. Si raccomanda in ogni caso il rispetto del principio di cointeressenza (paragrafo 1.7 del Vademecum per l'ammissibilità dei costi e la rendicontazione delle spese) oltre che delle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 2.1 del succitato Vademecum.

2) Fatta cento la spesa per il personale, vi è una percentuale massima dei costi esponibili riguardanti i soci, rispetto ai costi del resto del personale?

R: No, non esiste una percentuale massima. Si segnala che le competenze tecniche e l'esperienza del personale rendicontato devono essere adeguatamente dimostrate. Si raccomanda in ogni caso, ancora una volta, il rispetto del principio di cointeressenza e delle condizioni di ammissibilità per tale voce di costo.

3) Nel caso in cui, per la copertura finanziaria della quota di co-finanziamento, il proponente intendesse ricorrere al finanziamento soci: se nella pratica il *cash flow* dovesse risultare sufficiente a coprire la quota di co-finanziamento, occorrerà comunque procedere al finanziamento soci e dimostrarlo in sede di rendicontazione?

R: Sì, la quota di co-finanziamento deve essere dichiarata e dimostrata ex-ante in sede di presentazione della domanda di accesso (compilando l'Allegato 7 - Dichiarazione disponibilità risorse finanziarie) e sarà poi oggetto di verifica in sede di rendicontazione (nell'ipotesi di utilizzo del *cash-flow* si suggerisce di calcolarlo secondo metodi prudenziali e corretti principi contabili).

4) Esiste un fac-simile per l'attestazione firmata dal commercialista atta a dimostrare il *cash flow* aziendale?

R: No, non esiste un fac-simile. Le modalità di calcolo del *cash flow* sono definite dalla dottrina economico aziendale (metodo diretto e indiretto).

5) In merito alle definizioni di "Ricerca industriale" e "sviluppo sperimentale" fornite nelle disposizioni attuative: sono richiesti specifici TRL in ingresso e in uscita al progetto?

R: No, non sono richiesti specifici TRL in ingresso e in uscita.

6) In merito all'allegato 7 - Dichiarazione disponibilità finanziarie: i 7 allegati elencati (copia dell'estratto conto bancario dell'impresa, dossier titoli aziendale, affidamenti bancari ecc.) sono intesi come tutti obbligatori?

R: No, se ne può indicare anche più di uno, ma uno è sufficiente, l'importante è dimostrare la capacità di cofinanziamento.

7) Due imprese, di cui una è socia minoritaria dell'altra, possono partecipare autonomamente al Programma?

R: Non esiste incompatibilità alla partecipazione al Programma di due imprese associate/collegate così come definite dall'art. 3 dell'Allegato I del Reg. 651/2014. La configurazione di impresa associata/collegata influisce nell'individuazione della categoria di impresa (micro, piccola, media o grande) e, di conseguenza, nella determinazione della percentuale di aiuto.

8) Una società può partecipare al Programma in qualità di proponente in un progetto e di consulente/fornitore di servizi nell'ambito di uno o più progetti presentati da altri proponenti?

R: Sì. Si richiama in ogni caso il paragrafo 1.8 del Vademecum per l'ammissibilità dei costi e la rendicontazione delle spese per la parte relativa ai rapporti di cointeressenza.

9) Nel caso di ATI, se la capofila ha un codice ATECO che rientra tra quelli ammissibili ai sensi dell'art. 4 delle disposizioni attuative, è possibile che una o più delle altre imprese partecipanti alla ATI abbiano un codice ATECO diverso da quelli ammissibili?

R: No, TUTTE le imprese proponenti devono avere un codice ATECO che rientra tra quelli ammissibili ai sensi dell'art. 4 delle disposizioni attuative.

10) È ammissibile la partecipazione al Programma di un'impresa che operi nel settore di attività economica del bando ma il cui corrispondente Codice ATECO non ricade nella categoria prevalente?

R: Sì. TUTTE le imprese proponenti in forma singola e/o aggregata devono essere iscritte nel Registro delle imprese con un codice ATECO (prevalente o secondario) che rientra tra quelli ammissibili ai sensi dell'art. 4 delle Disposizioni attuative.

11) È possibile inserire nella Dichiarazione di intenti a costituire l'A.T.I. un punto che riguardi l'impegno a sottoscrivere, in caso di progetto finanziato, un accordo su tutela e sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale?

R: No. La documentazione messa a disposizione nell'ambito del Programma non può essere modificata. Tuttavia, ciò non impedisce alle parti che intendano costituire l'A.T.I. di presentare, unitamente alla documentazione obbligatoria del Programma, un'ulteriore lettera di intenti riguardante appunto, l'impegno a sottoscrivere, in caso di progetto finanziato, un accordo sulla tutela e lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale. Ad ogni modo, si fa presente che l'art. 4 delle Disposizioni attuative stabilisce che il contratto con cui si costituisce l'A.T.I. debba prevedere espressamente: 1) la suddivisione sintetica delle attività e i relativi costi a carico di ciascun partecipante; 2) la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di Ricerca e Sviluppo.

12) Il Programma prevede che ciascun progetto non possa avere un contributo alla spesa inferiore ai 50.000 euro e non superiore ai 150.000 euro. Tali soglie si riferiscono al contributo concedibile o alle spese ammissibili?

R: Le soglie si riferiscono al contributo erogabile per ciascun progetto.

13) Ai fini dell'ammissibilità un progetto deve necessariamente riguardare una delle priorità tematiche indicate all'art. 5 delle Disposizioni attuative?

R: I progetti presentati, dovranno riguardare attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in una o più delle priorità tematiche e ambiti tecnologici specificati all'art. 5 delle Disposizioni attuative. La valutazione del livello di coerenza del progetto presentato rispetto alle priorità tematiche ed agli ambiti tecnologici indicati nelle Disposizioni, costituiscono oggetto di valutazione, e spetterà alla commissione di esperti esprimersi in tal senso (si veda l'articolo 11 - Criteri di valutazione, punto 1.5 delle Disposizioni attuative).

14) Esiste un modello per la predisposizione dello studio di fattibilità da allegare alla domanda di accesso all'agevolazione? Quali informazioni deve contenere tale studio di fattibilità?

R: No, non esiste un modello per la presentazione dello studio di fattibilità. Per i contenuti del documento si rimanda pertanto alla definizione di studio di fattibilità riportata all'articolo 3 delle Disposizioni attuative.

15) Una start-up innovativa di recente costituzione e pertanto non in grado di presentare, unitamente alla domanda, il bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario, può comunque partecipare al Programma?

R: Sì. La start-up innovativa senza dati finanziari precedenti, potrà partecipare al Programma presentando la revisione contabile dell'esercizio finanziario in corso, come certificata da un revisore dei conti esterno. A tale proposito, si rimanda alla definizione di impresa innovativa data dal Regolamento 651/2014.

16) Un'impresa che al momento della presentazione della domanda non abbia ancora approvato il bilancio dell'esercizio 2017, può allegare il bilancio approvato dell'esercizio finanziario 2016 o ciò costituirebbe motivo di esclusione?

R: Sì, in tal caso è ammessa la presentazione del bilancio dell'esercizio 2016 approvato.

17) Per inoltrare la domanda è necessario pagare l'imposta di bollo?

R: Sì. Il pagamento dell'imposta di bollo pari a 16 euro è dovuto. Deve essere comprovato inserendo codice identificativo, data e ora di acquisto della marca da bollo nei relativi campi del formulario on line accessibile dal sistema informatico della Regione Sardegna SIPES+.

18) Nel caso di un'impresa singola che presenta un Progetto di R&S i cui risultati saranno ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, etc. come è possibile applicare la maggiore intensità di aiuto - prevista ai sensi dell'articolo 6 delle disposizioni attuative È nella sezione I Spese ammissibili del Sistema Informativo SIPES?

R: Si segnala che nel caso di domanda di partecipazione presentata da un'impresa singola ed il cui progetto di R&S prevede il verificarsi della seguente condizione: I risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuiti, nel sistema informativo SIPES . nella sezione Spese ammissibili . non è presente la possibilità di applicare l'aumento dell'intensità di aiuto previsto all'art. 6 delle Disposizioni attuative.

In tali casi l'impresa dovrà imputare nel sistema informativo SIPES, nella sezione Spese ammissibili, le categorie di aiuto e le relative spese tenendo conto delle percentuali di intensità di aiuto automaticamente riconosciute dal sistema.

L'Allegato 1 (Formulario per la presentazione dei progetti) dovrà essere compilato tenendo conto delle corrette intensità di aiuto applicabili per il caso in questione; pertanto, al verificarsi della condizione in cui **i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuiti**, l'intensità dell'aiuto potrà essere aumentata di un ulteriore 15%, e comunque non oltre un'intensità massima dell'80% dei costi ammissibili (articolo 6 delle Disposizioni attuative).

In sede di istruttoria e valutazione, la commissione al verificarsi della condizione anzidetta applicherà quanto previsto dalle Disposizioni attuative riconoscendo pertanto la maggiore intensità di aiuto.

In ogni caso l'impresa non può richiedere un contributo alla spesa cumulativo superiore a " 150.000,00 (a pena di esclusione).